

COMUNITÀ ENERGETICHE:

*un'occasione da non perdere ed un contributo
fondamentale alla transizione energetica*

L'unione fa la forza:

Comunità Energetiche Rinnovabili




Gennaio 2023

Ver. 8.5L



Comunità Energetiche – Quadro normativo





La rilevanza dei provvedimenti attuativi

A distanza di più di un anno dall'entrata in vigore del **D.Lgs. 199/2021 (15 dicembre 2021)**, mancano ancora i **provvedimenti attuativi** necessari per l'effettiva applicazione della norma.

Decreto Ministeriale

Aggiornamento dei meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili.

NB: Nelle more dell'adozione del decreto di attuazione del d.lgs. 199/2021 continua ad applicarsi il decreto ministeriale adottato in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

GSE

Successivamente all'adozione dei provvedimenti attuativi, si dovranno aggiornare le "Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa" e le Modalità di profilazione dei dati di misura e relative modalità di utilizzo GSE.



Modello Sperimentale – Attuale (Art. 42-bis)

REQUISITI SOGGETTIVI

La Comunità Energetica è un soggetto giuridico:

- basato sulla **partecipazione aperta e volontaria**, è **autonomo** ed è effettivamente **controllato** da azionisti o membri consumatori clienti finali che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione nella disponibilità della Comunità Energetica;
- gli **azionisti** o **membri** sono *persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali*, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla Comunità Energetiche non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- la **partecipazione** alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla Comunità Energetica.
- I **clienti finali** parte di una CER possono esercitare in qualsiasi momento il **diritto di recesso anticipato**, fermi restando eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionali.

REQUISITI OGGETTIVI

Lo schema di Comunità Energetica prevede che l'impianto di produzione:

- utilizzi energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, da biomasse, da gas di scarica/depurazione e da biogas;
- abbia una **potenza complessiva non superiore ai 200 kW** (fermo restando che più impianti, collegati alla medesima cabina secondaria, possono essere parte di una stessa CER)
- sia connesso alla rete elettrica di bassa tensione, attraverso la **medesima cabina** di trasformazione MT/BT (cabina secondaria);
- **Sia entrato in esercizio in esercizio dopo il 1 marzo 2020 e fino all'entrata in vigore del decreto di attuazione del MASE;**
- sia nella disponibilità della Comunità Energetica e possa essere gestito dalla comunità medesima o da un suo membro o da un produttore terzo nell'interesse della CER.



Modello Definitivo (D.LGS. 199/2021)

REQUISITI SOGGETTIVI

- La Comunità Energetica è un soggetto giuridico:
- basato **sulla partecipazione aperta a tutti i consumatori** ubicati nelle vicinanze degli impianti di produzione nella piena disponibilità della comunità di energia;
- I membri con potere di controllo sono *persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI) (no attività commerciale o industriale principale), enti territoriali o autorità locali*, comprese le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla Comunità Energetiche non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.
- Può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica ed efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari di flessibilità.
- La comunità di energia rinnovabile deve costituirsi come soggetto giuridico autonomo quale a titolo d'esempio: associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro.

REQUISITI OGGETTIVI


- Lo schema di Comunità Energetica prevede che la CER sia dotata di impianti:
- Che utilizzino energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, da biomasse, da gas di scarica/depurazione e da biogas;
- Che abbiano una **potenza complessiva non superiore ai 1 MW**;
- connessi alla rete attraverso la **medesima cabina primaria** cui sono connesse le utenze dei Clienti finali;
- nella disponibilità della Comunità Energetica e gestiti dalla comunità medesima o da un suo membro o da un produttore terzo nell'interesse della CER
- Entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti sempre di produzione di energia rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità.



FASI PRINCIPALI

1. PIANIFICAZIONE

- Individuazione
 - (i) dei potenziali *stakeholders* e
 - (ii) del relativo fabbisogno energetico



3. OPERATIVITÀ

- Benefici economici e ambientali;
- Gestione dei flussi in equilibrio economico finanziario.

2. COSTITUZIONE COMUNITÀ ENERGETICA

- Individuazione forma giuridica: atto costitutivo e statuto;
- Redazione dei contratti ancillari:
 - contratto di disponibilità delle aree su cui insiste l'impianto di produzione (flessibile);
 - Modalità di messa a disposizione dell'impianto di produzione/energia alla CER (flessibile);
 - Contratto di EPC (sviluppo iter autorizzativo dell'impianto e supporto nella gestione della procedure GSE) e O&M;
 - Contratti di vendita dell'energia